



San Marino, 11 aprile 2016/1715 d.f.R.
Prot. n. 38868/2016

Lettera circolare

A tutti i contribuenti
Alle Associazioni di categoria
Agli Ordini Professionali

Oggetto: **Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2015. Indicazioni e semplificazioni operative riferite al certificato IGR – G - ed eventuale mancato raggiungimento della "quota spese SMaC" da documentare e recenti modifiche apportate dal D.D. 24 febbraio 2016 n. 19.**

Con la presente si informano tutti i soggetti interessati che dalla data odierna, **11 aprile 2016**, è operativo l'applicativo informatico per la compilazione e trasmissione **della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2015, MOD. IGR L, M, N, P e relativi allegati, ed altresì** per la compilazione e trasmissione della dichiarazione dei sostituti d'imposta **MOD IGR "O"**, **il cui termine di presentazione - ricordiamo - è il 30 giugno 2016.**

Come è noto, infatti, le dichiarazioni dei redditi e relativi allegati (**incluso** il certificato del datore di lavoro al dipendente - **Modello IGR – G-**) devono essere presentate all'Ufficio Tributario in via telematica, anche per il tramite di un soggetto incaricato.

Con riferimento ai termini di presentazione si ricorda che, ai sensi dell'art. 93, comma 2 se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine sopra ricordato (ossia entro 30 giorni a decorrere dal 30 giugno), la presentazione è valida, ma si applica al contribuente la sanzione prevista dall'art. 139 comma 1 lettera e) della L. 166/2013.

Oltre il predetto termine la dichiarazione è nulla, e pertanto non può essere fatta valere dal contribuente quale richiesta di rimborso del credito d'imposta in essa risultante, ma



costituisce ugualmente titolo di riscossione per l'Amministrazione tributaria (art. 93 comma 3 L. 166/2013).

Per la relativa compilazione si rinvia alle Circolari dell'Ufficio Tributario a oggi emanate in riferimento alla nuova disciplina in materia d'imposta Igr di cui alla Legge n. 166/2013; da ultimo si richiama l'attenzione sulla recente Circolare prot. n. 34621 del 30 marzo 2016 relativa agli allegati obbligatori della dichiarazione.

MOD IGR – G - e raggiungimento "QUOTA SMAC DA DOCUMENTARE".

Nel ricordare che **i titolari di reddito da lavoro dipendente, che nel 2015 abbiano ricevuto più dichiarazioni, anche per il servizio prestato presso lo stesso datore di lavoro, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi MOD IGR - L,**

si richiama l'attenzione, in particolare dei lavoratori dipendenti e pensionati transfrontalieri, ma anche dei soggetti residenti, percettori dei predetti redditi e che non possiedono altri redditi o passività o deduzioni da dichiarare e che quindi non devono o intendono compilare la dichiarazione MOD - IGR L, su quanto segue:

come è noto il certificato MOD. IGR – G, ai sensi dell'art. 85 della L. 166/2013, è stato direttamente caricato dagli Uffici contabili dello Stato, dall'ISS e dai datori di lavoro del settore privato sull'applicativo informatico web dell'Ufficio Tributario per l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi;

in riferimento alla deducibilità della cosiddetta "quota spese SMaC da documentare" (di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) della Legge n. 166/2013), posto l'esonero di documentazione nella misura del 5 % della predetta quota, riconosciuto limitatamente per il 2015 dall'art. 10 bis del Decreto n. 176/2014, **si ricorda e raccomanda quanto segue:**



-il lavoratore dipendente o pensionato, che ha optato in busta paga per la predetta deduzione, è tenuto ad accertarsi dell'effettivo raggiungimento della propria quota da documentare e, qualora sia stata effettivamente raggiunta e il dipendente/pensionato non utilizzi la procedura per la dichiarazione dei redditi **IGR - L** (non avendo altri redditi, o passività e deduzioni da dichiarare), il **MOD IGR - G -**, decorsa la scadenza del **30 giugno 2016**, si considererà consegnato definitivamente;

- **L'Ufficio Tributario, a partire dal 15 aprile 2016** (data ultima di consegna dell'Igr - G - da parte dei datori di lavoro), **ai lavoratori dipendenti e pensionati residenti e transfrontalieri - che da controlli eseguiti - non risultino aver raggiunto la quota SMaC (dati che il lavoratore/pensionato deve opportunamente ricontrollare sul sito www.sanmarinocard.sm) trasmetterà una comunicazione, via mail o sms telefonico tramite Ufficio Smac o attraverso il datore di lavoro, con il conseguente saldo a debito del MOD IGR - G - e relativo modulo di pagamento.**

Qualora il contribuente concordi sui dati trasmessi e non presenti la dichiarazione IGR - L - deve provvedere a versare l'importo a debito entro il 30 giugno 2016 utilizzando l'apposito modulo di pagamento, perfezionando con il pagamento la presentazione e gli adempimenti relativi all' IGR - G.

Il pagamento, si ricorda, è possibile effettuarlo mediante bonifico, anche presso Istituti di Credito italiani:

IBAN: SM81 K 03225 09800 000010006039

BIC/SWIFT: ICSMSMSMXXX

Intestazione: **Ufficio Tributario Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore RSM**

Descrizione: **conguaglio IGR area 001- causale 005 €**

Eventuali interessi: **area 001 - causale 011 €**

rif. Anno 2015 cognome e nome - cod ISS

Quanto precede eviterà così a numerosi soggetti di dover compilare e trasmettere la dichiarazione.



Successivamente al 30 giugno 2016, l'Ufficio Tributario effettuerà i controlli incrociati tra MOD.IGR - G e pagamenti effettuati e provvederà d'Ufficio a rettificare il predetto MOD IGR - G e i singoli contribuenti potranno stampare direttamente dal sito www.pa.sm la dichiarazione rettificata.

Qualora il saldo a debito non sia stato pagato nei termini e il contribuente non abbia presentato il MOD IGR - L nei termini di legge, l'Ufficio Tributario procederà alla riscossione delle somme a debito non pagate con gli interessi e sanzioni previste per legge.

Resta infine inteso che, **Il lavoratore dipendente o pensionato che non ha beneficiato in busta paga o nella pensione percepita mensilmente della deduzione di cui sopra, qualora intenda avvalersene, deve presentare la dichiarazione dei redditi MOD IGR - L entro il 30 giugno 2016.**

Si ricordano, inoltre, le recenti modifiche apportate alla Legge n. 166/2013 dal D.D. 24 febbraio 2016 n.19 d'interesse per la compilazione della dichiarazione dei redditi e che si applicano, salvo espressa previsione normativa diversa, dal periodo d'imposta 2015:

art. 1, che modifica la lettera m) del comma 1 dell'art. 7 della L. 166/2013 :

esenzione dei redditi catastali da terreni e da fabbricati fino a € 1.500,00; esenzione generalizzata, ossia senza più limite alla sola abitazione principale del contribuente.

art. 2.

è stata introdotta la tassazione separata, su opzione del contribuente:

- sui redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione di cui alla lettera f-bis) dell'art. 19 comma 1 - **ma per i contratti stipulati dall'1/1/2016** -,
- sulle prestazioni pensionistiche complementari al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti fiscalmente, erogate in forma di reddito o di capitale.

La tassazione separata sul netto frontiera (su opzione del contribuente) è la seguente:

- sui redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione aliquota dell'8%;



- sulle prestazioni pensionistiche complementari del 5% (QUADRO H rigo 145) .

art. 4, che aggiunge il comma 5-bis all'art. 14 della L. 166/2013:

al personale residente anagraficamente in Repubblica, che ricopre incarichi diplomatici ed amministrativi per l'intero anno fiscale e per attività a tempo pieno e in via esclusiva presso le Missioni Diplomatiche a New York, Ginevra, Bruxelles, Vienna , Strasburgo e L'Ambasciata a Roma, è stata riconosciuta una quota forfettaria e senza oneri di documentazione nella misura del 50% della cosiddetta "quota spese SMAc" annuale da documentare.

artt. 6 e 23 - Liberalità e donazioni e relativa deducibilità, per persone giuridiche e persone fisiche.

Art. 6 che introduce l' "art 60 bis "L. 166/2013 – il 1 comma stabilisce che le donazioni e liberalità effettuate dalla persone giuridiche a favore dello Stato e di degli Enti pubblici di diritto sammarinese sono deducibili dal reddito d'impresa, nell'esercizio in cui sono erogate, nella misura dell'importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto della donazione;

il 2 comma stabilisce anche che, le donazioni e liberalità effettuate sempre dalla persone giuridiche destinate a progetti di recupero, conservazione e valorizzazione degli elementi costitutivi del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano quali parti integranti del Patrimonio Unesco e delle rilevanze artistiche, architettoniche, archeologiche e paesaggistiche sottoposte a tutela, sono deducibili nella misura del 200% dell'importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto della donazione; annualmente con Regolamento del Congresso di Stato sono identificati i progetti finanziabili inerenti al predetto disposto normativo;

inoltre il 3 comma prevede sono deducibili le donazioni e liberalità effettuate dalle persone giuridiche a favore della Chiesa Cattolica e di associazioni od enti con finalità culturali, sociali, umanitarie, ricreative sportive non aventi scopo di lucro in misura non superiore a € 1.600,00 .



L' art 23 modifica il punto 10 dell'Allegato A della L. 166/2013 introducendo anche per le persone fisiche quanto previsto per le persone giuridiche al 2 comma dell'art. 60 bis.

art. 11: modifica il comma 2 dell'art. 86 della L. 166/2013 (QUADRO M della dichiarazione delle persone fisiche MOD IGR – L-), ed è una modifica importante e significativa.

L'articolo art. 86 2 comma della L. 166/2013 **in sostanza prevede l'obbligo di dichiarare la disponibilità diretta o indiretta anche per interposta persona di:**

1) aeromobili da turismo, imbarcazioni da diporto, autoveicoli, di immobili e terreni, anche fuori del territorio dello Stato, ad esclusione dei beni mobili ed immobili iscritti nei pubblici registri di San Marino;

2) azioni o quote di società, detenute a San Marino e all'estero;

3) somme di denaro e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo complessivamente superiore a euro 10.000,00;

- si ripete - detenuti sia direttamente che indirettamente per in interposta persona, ossia anche tramite mandato fiduciario.

Si chiarisce che:

- le azioni di società quotate in mercati regolamentati detenute per il tramite di Intermediari Finanziari sammarinesi non devono essere indicate nel QUADRO M;

- le polizze assicurative stipulate con Compagnie assicurative estere (seppur tramite agente residente) devono essere indicate nel QUADRO M;

- infine i finanziamenti soci non devono essere indicati nel Quadro M.

Art. 16, che modifica il comma 2 dell'art. 124 della L. 166/2013 :

gli acconti Igr (1° e 2° acconto di cui all'art. 124 comma 2 della L. 166/2013) devono essere versati da parte degli operatori economici al netto di eventuali crediti per imposte pagate all'estero su redditi d'impresa e di lavoro autonomo.



Art. 22, che aggiunge il comma 13-quater all'art. 148 della L. 166/2013 :

per i periodi d'imposta 2015 e 2016, i contribuenti esercenti attività d'impresa che installano l'applicativo cosiddetto "scambio importo" ai fini della certificazione telematica dei ricavi hanno diritto di detrarre dall'imposta Igr dovuta nell'anno fiscale in cui installano l'applicativo l'importo di € 200,00 (**nel Mod. IGR L, QUADRO P rigo 120**).

Art. 23 bis, che modifica il punto 12, dell'Allegato A, della L. 166/2013:

la soglia dei contributi previdenziali volontari corrisposti all'ISS ed agli enti previdenziali nonché le somme corrisposte ad enti e società ai fini della previdenza integrativa, in base a rapporti contrattuali di durata non inferiore ai 5 anni, **è elevato fino a € 4.000,00.**

L'Ufficio Tributario è a disposizione per ogni necessità e chiarimento.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
(Dott.ssa Ida Valfi)